

CAMERA DEI DEPUTATI N. 454

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GRIFONE, GOMEZ D'AYALA, CALASSO, MARICONDA, FALETRA, FERRARI
FRANCESCO, COMPAGNONI, PINO, MAGNO, TOGNONI, BARDINI, CAPONI,
MONASTERIO, GIORGI, AMICONI, RAFFAELLI, ROMEO**

Presentata il 25 ottobre 1958

Modifiche alle norme che disciplinano la coltivazione indigena del tabacco

ONOREVOLI COLLEGHI! — La coltivazione indigena del tabacco attualmente disciplinata dal regio decreto 18 febbraio 1932 n. 165, dopo la contrazione seguita nel dopoguerra, ha subito negli ultimi due anni un certo incremento pur nelle difficoltà ed oneri imposti ai coltivatori.

Le vendite del monopolio sono in deciso aumento e con esse le entrate relative, che nel biennio 1955-56 hanno raggiunto i 340 miliardi 439 milioni di lire.

Al crescente incremento delle vendite e delle entrate per lo Stato non ha fatto seguito, come sarebbe stato auspicabile, un concreto miglioramento delle condizioni dei coltivatori del tabacco. Al contrario, il disagio derivante soprattutto dal sistema delle concessioni per la coltivazione e dell'assoluta insufficienza delle necessarie misure per la tutela degli interessi dei coltivatori, è andato progressivamente crescendo.

Alcune misure parziali riguardanti singole zone o varietà, dirette alla liquidazione delle forme più vessatorie dei controlli fiscali, ad un lieve miglioramento del prezzo o ad assicurare una migliore tutela degli interessi dei coltivatori all'atto del conferimento del tabacco sono state fin qui adottate, ma esse, non sono e non potevano certamente riuscire ad assicurare il superamento del grave disagio

ancora esistente tra i contadini tabacchicoltori.

Soltanto una radicale riforma del regolamento potrà in realtà assicurare quelle definitive soluzioni dei complessi problemi connessi alla coltivazione del tabacco ed ai rapporti economico-sociali relativi, che da ogni parte si sollecitano.

Tuttavia una organica e radicale riforma della disciplina esige un più ponderato studio del problema, senza dire che l'ampiezza dell'argomento e la complessità degli interessi in discussione, la varietà e delicatezza delle proposte che potranno essere formulate dalle varie parti imporranno certamente un iter legislativo piuttosto lungo.

Sembra perciò opportuno ai proponenti che in linea provvisoria almeno gli aspetti più urgenti e delicati del problema siano affrontati dal Parlamento con quella speditezza che soprattutto il profilo sociale di essi consiglia.

Tali aspetti possono così riassumersi:

1°) necessità di modifica del criterio assolutamente iniquo di classificazione accolto dal regio decreto 18 febbraio 1932, n. 165.

Tale criterio, fissando quattro classi per le foglie utilizzate nelle lavorazioni e stabilendo un netto distacco tra le prime tre e la quarta, ha comportato nella determinazione

dei prezzi un corrispondente netto distacco tra i prezzi riferiti alle prime tre classi e quello riferito all'ultima.

Tutto ciò ad onta del fatto che la stessa ultima classe non riflette scarti di sorta ma soltanto foglie difettose che devono tuttavia poter trovare utile impiego nelle lavorazioni nazionali. Cosicché appare logica ed equa l'adozione di un criterio nuovo, che prima di tutto riduca a tre le classi del tabacco, così come generalmente si riconosce dai tecnici, ed in secondo luogo ponga sullo stesso piano le tre classi stesse ai fini della eliminazione dell'ingiustificabile eccessivo divario tra i prezzi delle prime e dell'ultima classe.

La tesi trova giustificazione massimamente ove si considerino i costi delle singole lavorazioni e i prezzi di vendita adottati per i prodotti del monopolio dei tabacchi;

2°) necessità di introduzione di un criterio nuovo di tutela del coltivatore nelle concessioni a manifesto in ordine alle partite contestate.

L'attuale disciplina infatti persegue il solo scopo di scoraggiare il coltivatore conferente al ricorso in secondo grado ove nella

stima delle foglie conferite egli si senta leso nei suoi diritti.

Ciò in relazione alle modalità di prelievo dei campioni, al tempo necessario ed allo stesso organo preposto ad esprimere il giudizio definitivo.

Si avvisa perciò l'opportunità che sia agevolata in tal senso la tutela dei diritti del coltivatore con la istituzione di commissioni compartimentali di appello;

3°) necessità della istituzione della bolletta separata per i mezzadri e coloni allo scopo non solo di soddisfare una legittima aspirazione di una categoria di lavoratori, ma di impedire ogni possibile abuso in danno degli stessi mezzadri.

Con l'articolo 1 si propone perciò la modifica del secondo comma dell'articolo 57 del regolamento.

Con gli articoli 2 e 3 si propone la istituzione delle Commissioni compartimentali di appello e se ne suggeriscono i criteri di costituzione e di competenza.

Con l'articolo 4 si conferma il carattere inappellabile delle decisioni di secondo grado e con l'articolo 5 si propone la istituzione della duplice bolletta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 57 del regio decreto 18 febbraio 1932, n. 165, è sostituito dal seguente:

« Le classi sono tre, di cui la prima per le foglie di prima scelta, la seconda per le foglie normali e la terza per tutte le altre comprese anche le foglie difettose che possano trovare utile impiego nelle lavorazioni nazionali ».

ART. 2.

È istituita presso ciascuna direzione compartimentale dei monopoli dello Stato una Commissione di appello per la valutazione dei tabacchi allo stato sciolto.

Alla predetta Commissione è attribuita la competenza per l'esame dei ricorsi proposti dal direttore o dal coltivatore concessionario ai sensi del quarto e quinto comma dell'articolo 67 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 159, e successive modificazioni.

ART. 3.

Le Commissioni di cui all'articolo precedente sono nominate dal Ministro delle finanze e sono composte:

- a) di un presidente scelto tra gli iscritti nell'albo nazionale dei dottori agronomi;
- b) di un funzionario tecnico dell'Amministrazione dei monopoli;
- c) di tre membri designati dalle rispettive Organizzazioni dei coltivatori esistenti nel territorio compartimentale.

Per ciascuno dei membri di cui alle lettere precedenti il Ministro delle finanze con gli stessi criteri provvederà alla nomina di supplenti.

ART. 4.

Le decisioni delle Commissioni compartimentali sono inappellabili. Sono abrogati il penultimo ed ultimo comma dell'articolo 67 del regio decreto 18 febbraio 1932, n. 165.

ART. 5.

Ove la coltivazione del tabacco sia praticata a mezzadria o colonia l'Amministrazione dei monopoli rilascerà separate bollette ai concedenti, mezzadri e coloni, a ciascuno per la sua quota.